

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III civile, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629

Pres. e Rel. Vivaldi

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere dell'opponente attivare la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs n. 28/2010, in difetto della quale si verifica il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.

(*Omissis*). *Svolgimento del processo.* – 1. La (*omissis*) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza del 16.5.2013 con la quale la Corte di Appello di Torino – in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso della (*omissis*) per il pagamento di canoni di locazione – aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato improcedibile l'opposizione proposta per il mancato avvio della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs n. 28 del 2010.

Resiste con controricorso la (*omissis*).

Motivi della decisione. – (*omissis*) Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione, falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1°, n. 2 c.p.c.): in particolare, violazione dell'art. 5 D.Lgs 28/2010.

La disposizione di cui all'art. 5 d.lgs n. 28 del 2010, di non facile lettura, deve essere interpretata conformemente alla sua *ratio*.

La norma è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale.

In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira - per così dire - a rendere il processo la *extrema ratio*: cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse.

Quindi l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.

Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la difficoltà di individuare il portatore dell'onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l'opposto nel giudizio di opposizione.

Questo può portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale...la parte sulla quale grava l'onere.

Ma in realtà – avendo come guida il criterio ermeneutico dell'interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione – la soluzione deve essere quella opposta.

Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.

E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.

E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga.

La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice.

Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accoli al creditore del decreto ingiuntivo l'onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo.

E', dunque, l'opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.

Soltanto quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente – convenuto sostanziale, opposto – attore sostanziale.

Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l'onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l'opposizione sarà improcedibile.

Il motivo, quindi, è infondato.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di omessa, insufficiente, e comunque contraddittoria, motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c.).

Il motivo è inammissibile perché aspecifico (*Omissis*)

Conclusivamente il ricorso è rigettato (*Omissis*).

VITTORIO VIOLANTE

Opposizione a decreto ingiuntivo e onere della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs 4 marzo 2010, n. 28.

SOMMARIO: 1. Considerazioni generali ed orientamenti della giurisprudenza di merito. – 2. L'iter argomentativo della Suprema Corte. – 3. Riflessioni conclusive.

1. – La sentenza in epigrafe è la prima resa dalla Suprema Corte in merito alle conseguenze della omissione della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.lgs n. 28/2010 e s.m. nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

Ed invero, come è noto, l'art. 5, comma 4), D.lgs n. 28/2010, prevede una disciplina speciale per i processi a struttura c.d. bifasica, come il procedimento ingiuntivo. In tali procedimenti, infatti, è previsto l'esonero della mediazione nella fase sommaria. In particolare, per quanto attiene al procedimento ingiuntivo, ai sensi della lett. a), l'onere della mediazione è differito “*fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e di sospensione della provvisoria esecuzione*”.

In altri termini, l'obbligatorietà della mediazione nei procedimenti di ingiunzione non è esclusa *tout court* ma rimane latente, nel senso che riacquisirà piena efficacia nella fase eventuale dell'opposizione e, precisamente, dopo la prima udienza, finalizzata, tra l'altro, alla adozione dei provvedimenti di cui agli

artt. 648 e 649 c.p.c., ossia la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto o, se già concessa, la sua eventuale sospensione.

Dunque, qualora il credito azionato rientri nelle materie di cui all'art. 5, comma 1 *bis*), D.lgs n. 28/2010, la mediazione dovrà essere comunque avviata ma in un momento successivo.

Scelta diversa è stata effettuata dal legislatore con riferimento al procedimento di negoziazione assistita, ove, ai sensi dell'art. 3, comma 3), lett. a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazione, nella L. 120 novembre 2014, n. 162, la condizione di procedibilità della domanda di cui al precedente comma 1), non opera “*nei procedimenti di ingiunzione, inclusa la fase di opposizione*”. In buona sostanza, nel diverso ambito del procedimento di negoziazione assistita ed a fronte di un procedimento ingiuntivo con successiva fase di opposizione, la condizione di procedibilità non opera mai.

Orbene, fermo restando che sia nel caso di mediazione *ante causam* [art. 5, comma 1 *bis*), D.lgs n. 28/2010] che di mediazione delegata dal giudice [art. 5, comma 2), D.lgs n. 28/2010], il mancato esperimento della mediazione determina la “*improcedibilità della domanda giudiziale*”, si è discusso in dottrina e giurisprudenza su chi gravi l'onere di promuovere la mediazione, e quindi abbia l'interesse ad evitare la declaratoria di improcedibilità, nella ipotesi di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

Infatti, è evidente che, in una causa ordinaria, l'interesse a promuovere la mediazione sarà sempre dell'attore, quale parte che mira ad ottenere una sentenza di merito sulla domanda proposta.

Diversamente, avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 5, comma 4), lett. a), D.lgs n. 28/2010, sono emersi nella giurisprudenza di merito orientamenti contrapposti in punto di individuazione della parte tenuta alla introduzione del procedimento di mediazione, e segnatamente: *(i)* secondo un primo orientamento, l'improcedibilità conseguente alla mancata attivazione della mediazione, riguarderebbe la ‘domanda giudiziale’ e, dunque, quella confluita nel decreto ingiuntivo; *(ii)* secondo altro orientamento, l'improcedibilità riguarderebbe l'opposizione e, dunque, la ‘reazione’ formalizzata dalla parte opponente.

Più in particolare, secondo il primo degli orientamenti¹, premesso che l'onere del tentativo obbligatorio di mediazione è posto a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione, si evidenzia, complessivamente, che nel procedimento monitorio l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione il quale, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione, con la conseguenza che il processo non verte (solo) attorno alla legittimità o liceità della ingiunzione, ma (anche) sul diritto monitoriamente azionato. Ne consegue che attore sostanziale (e dunque chi agisce in giudizio, secondo quanto previsto nell'art. 5 D.lgs n. 28/2010) è il creditore – gravato dell'onere della prova e delle relative facoltà - e non il debitore che proponga opposizione: a carico di questi è configurabile un onere solo in caso di domande riconvenzionali o verso terzi, ma non certo per il solo fatto di avere

¹ Trib. Varese, 18 maggio 2012, in *Giur. it.*, 2012, 2620, con nota di TEDOLDI; Trib. Lamezia Terme, 19 aprile 2012, in www.ilcaso.it; Trib. Firenze 24 settembre 2014; da ultimo Trib. Roma 15 aprile 2015, n. 8158. In dottrina, SANTAGADA, *La mediazione*, Torino, 2012, 73, nt. 125.

dovuto proporre l'opposizione. Pertanto, successivamente alla pronuncia sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c., il soggetto tenuto a attivarsi per evitare la declaratoria di improcedibilità della domanda è il creditore opposto, attore in senso sostanziale. Sicché, in difetto di mediazione, l'improcedibilità inciderà sulla stessa fase monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo a suo tempo emesso. In sintesi, tale orientamento, con l'effetto di ritenere improcedibile l'intero procedimento – e non solo la fase di opposizione – valorizza la ricostruzione sostanziale del procedimento monitorio.

L'altro orientamento², sempre nel suo complesso, individua nell'opponente, convenuto sostanziale ma attore in senso formale, il soggetto gravato dell'onere di coltivare il giudizio e, dunque, di instaurare anche il procedimento di mediazione obbligatoria, sì da addossargli le conseguenze pregiudizievoli della declaratoria di improcedibilità, ossia il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo.

Tale opzione ermeneutica evidenzia che l'improcedibilità si riferisce alla domanda formulata con l'opposizione, quale l'atto che ha dato origine al procedimento relativo, ove l'opponente – seppur convenuto sostanziale - ha la veste processuale di attore. Del resto, dato che il decreto ingiuntivo è astrattamente idoneo a diventare definitivo – come nei casi di mancata opposizione, mancata o tardiva costituzione dell'opponente, o di estinzione del procedimento di opposizione – il mancato verificarsi della condizione di procedibilità rappresentata dalla instaurazione del procedimento di mediazione, è destinato ad incidere esclusivamente e negativamente sul procedimento di opposizione e non anche sul decreto ingiuntivo, i cui effetti, divenendo improcedibile il suddetto procedimento di opposizione, si consolidano. Ritenere, al contrario, che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione comporti la revoca del decreto ingiuntivo, determinerebbe un risultato 'abnorme' rispetto alle regole processuali del rito, atteso che imporrebbe all'ingiungente opposto - già munito di un titolo idoneo in astratto a stabilizzarsi – l'onere di coltivare il giudizio di opposizione da lui non instaurato al solo fine di garantirsi la salvaguardia del provvedimento

² Trib. Monza, 31 marzo 2015; Trib. Nola, 24 febbraio 2015; Trib. Firenze, 30 ottobre 2014; Trib. Rimini, 5 agosto 2014, Trib. Siena, 25 giugno 2012, in www.101mediatori.it; Trib. Prato, 18 luglio 2011. In dottrina, favorevole a tale soluzione che *“meglio parrebbe coordinarsi con i principi e le regole del rito monitorio ed in particolare con la univoca disciplina dell'estinzione dell'opposizione”*, cfr. CUOMO ULLOA, *La nuova mediazione Profili applicativi*, Bologna, 2013, 193-194, ove si evidenzia altresì che la diversa *“conclusione – per quanto coerente con la distribuzione dei ruoli sostanziali – appare tuttavia problematica: in quanto presuppone una dichiarazione di revoca o di nullità del decreto ingiuntivo non prevista da alcuna norma processuale”*; cfr. altresì DE SANTIS, *Rapporti tra mediazione, conciliazione e processo civile*, in *La nuova mediazione civile e commerciale*, a cura di MAIETTA, Padova, 2014, 221; ACCOTI, *La mediazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: chi deve proporre l'istanza?* in www.studiocataldi.it, il quale, in attesa di un intervento della Suprema Corte, nell'aderire alla tesi che pone in capo all'opponente l'onere di avviare la mediazione, atteso che l'opponente *“...ha l'esigenza di ottenere un pronunciamento che comporti la revoca del decreto ingiuntivo e, pertanto, l'accoglimento delle ragioni che hanno portato ad opporsi all'ingiunzione, (sicché)...conseguentemente, avrebbe tutte le ragioni...per promuovere la mediazione.”*, rileva che *“sostenere il contrario imporrebbe al creditore opposto l'esperimento di un'ulteriore attività, quella della mediazione, nonostante si sia già munito del provvedimento giudiziale, quale appunto l'ingiunzione di pagamento. Senza contare che far ricadere l'onere di proporre l'istanza di mediazione in capo al creditore-opposto, alimenterebbe oltre modo la proposizione di opposizioni meramente defatigatorie, nella speranza che l'opposto, dopo l'udienza (destinata ai provvedimenti ex artt. 648 e 649 c.p.c.) ...magari dimentichi di avviare l'anzidetto procedimento di mediazione con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo”*.

monitorio, in contrasto con l'impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta del debitore ingiunto.

In buona sostanza, la circostanza che sia stato emesso un provvedimento suscettibile di acquisire stabilità in caso di estinzione del processo o di sua chiusura in rito, comporta che deve gravare sulla parte che ha interesse ad evitare l'improcedibilità l'onere di instaurare la mediazione obbligatoria.

Sotto tale profilo, è stato altresì rilevato che, diversamente opinando, si assisterebbe ad una 'improcedibilità postuma' - di nuova introduzione - che colpisce un provvedimento, il decreto ingiuntivo, già oggetto di esame da parte di un giudice ed idoneo al giudicato sostanziale³.

Tale soluzione, inoltre, è stata ritenuta coerente con la finalità deflattiva sottostante l'istituto della mediazione: il formarsi del 'giudicato' sul decreto ingiuntivo opposto preclude alle parti di rimettere in discussione il rapporto controverso, riproponendo la medesima domanda. Finalità che sarebbe vanificata laddove alla improcedibilità conseguisse la revoca del decreto ingiuntivo, atteso che il creditore potrebbe riproporre nuovamente la medesima domanda. Peraltro, gravare l'opponente dell'onere di promuovere la mediazione non produrrebbe alcun 'irragionevole squilibrio', atteso che detto onere si risolve in incumbenti pratici di modesta entità.

A fronte dei suddetti ultimi rilievi, la giurisprudenza⁴, nell'ambito del primo orientamento dinanzi ricordato, ribadito che la condizione di procedibilità investe la 'domanda' siccome azionata in sede monitoria dal creditore opposto, ha così replicato: (i) l'argomento della idoneità del decreto al giudicato sostanziale *'prova troppo'*, atteso che la predetta efficacia è solo eventuale e potenziale, subordinata alla mancata opposizione (o agli eventi tassativi indicati nelle norme di cui agli artt. 647 e 653 c.p.c.); (ii) per lo stesso motivo non è incoerente pretendere che il creditore sia onerato di un adempimento attinente al processo attivato dal debitore; (iii) la frustrazione dello scopo deflattivo voluto dalla norma non è argomento spendibile, in quanto l'eventualità che la via monitoria sia percorsa più volte è espressamente ammessa dal codice di rito, laddove in ipotesi di rigetto del ricorso è stata prevista la possibilità di proporre nuovamente la domanda per gli stessi fatti [cfr. art. 640, comma 3), c.p.c.].

2.. – Orbene, proprio la suddetta finalità deflattiva ha indotto la Suprema Corte nel provvedimento che si annota ad individuare nell'opponente il soggetto sul quale deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria, atteso che *"è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga"*. Linea deflattiva che, diversamente, è stata originariamente scelta con la domanda monitoria ed a fronte della quale, prosegue la Suprema Corte, è *"l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore"*.

Un diversa soluzione, sempre secondo la Suprema Corte, *"..premerebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice"* e non avrebbe alcuna logica di efficienza addossare *"..al creditore del decreto ingiuntivo l'onere di*

³ Trib. Firenze, 30 ottobre 2014, cit.

⁴ Trib. Ferrara, 7 gennaio 2015.

effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo”.

Tale ultima precisazione, a giustificazione ulteriore della opzione interpretativa esercitata, non appare però in linea con il dettato normativo, atteso che, come già evidenziato, ai sensi dell’art. 5, comma 4), lett. a), del D.lgs n. 28/2010, l’onere della mediazione obbligatoria, per quanto attiene al procedimento ingiuntivo, non sussiste per la fase sommaria ed è solo differito “*fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e di sospensione della provvisoria esecuzione*”, che presuppongono un giudizio di opposizione instaurato.

In buona sostanza, delle due l’una: (i) se non è proposta l’opposizione al decreto ingiuntivo, vista la stabilizzazione del decreto non vi è più spazio operativo per il procedimento di mediazione; (ii) se è proposta l’opposizione, un volta adottati i provvedimenti *ex artt. 648 o 649 c.p.c.*, la ‘condizione di procedibilità della domanda’ ritorna ad essere attuale, ferma la corretta individuazione del soggetto onerato della istanza di mediazione (la mancata formulazione delle istanze *ex artt. 648 o 649 c.p.c.*, astrattamente possibile, stando al tenore letterale della previsione normativa non farebbe decorrere il momento a partire dal quale la mediazione obbligatoria deve essere espletata; a tale lacuna normativa potrebbe supplirsi attraverso la mediazione delegata ⁵).

3. – La soluzione cui è pervenuta la Suprema Corte, seppur a fronte di una questione opinabile, non è condivisibile per concorrenti ragioni.

Ed invero, la dovuta valorizzazione dell’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - come più volte confermata dalla Suprema Corte ⁶ - dovrebbe implicare che la declaratoria di improcedibilità, in difetto della istanza di mediazione obbligatoria, debba avere ad oggetto la domanda sostanziale siccome proposta in via monitoria dal creditore opposto. Così come a carico del debitore opponente è configurabile l’onere della mediazione obbligatoria in caso di domande riconvenzionali o nei confronti di terzi, ma non per il fatto di avere dovuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo, che non costituisce un’iniziativa ‘autonoma’ ma la reazione difensiva all’iniziativa giudiziale avversaria.

Del resto, seguendo il ragionamento della Suprema Corte, si perviene alla conclusione che la scelta del procedimento (sommario od ordinario) ad opera del creditore sposterebbe l’onere della mediazione obbligatoria (sul debitore nel primo caso e sul creditore nel secondo caso) e le relative conseguenze, il che non sembra ragionevole ⁷.

⁵ Così DE SANTIS, *Rapporti tra mediazione*, cit, 220.

⁶ Cass. 14 aprile 2011, n. 8539, ove nella motivazione si rileva che “*l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il quale, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingunzione e sulle eccezioni e difese contro la stessa proposte, con la conseguenza che l’opponente, pur assumendo normalmente la veste di attore, viene a trovarsi nella posizione sostanziale di convenuto, mentre l’opposto, formalmente convenuto, deve essere considerato attore dal punto di vista sostanziale*”; cfr. altresì, Cass. SU, 9 settembre 2010, n. 19246, ove si evidenzia che il giudizio di opposizione “*ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d’ingunzione. E’ anche pacifico che, a differenza delle qualità formali, la posizione dell’opponente e dell’opposto sono quelle, rispettivamente, di convenuto e di attore in senso sostanziale*”.

⁷ Cfr. Trib. Varese, 18 maggio 2012, cit., ove si evidenzia che onerare della istanza di mediazione l’opponente determinerebbe “*...un irragionevole squilibrio ai danni del debitore che non solo subisce l’ingunzione di pagamento a contraddittorio differito, ma nella procedura successiva alla fase*

In altri termini, il diverso *modus procedendi* per conseguire un titolo – ricorso per decreto ingiuntivo in luogo, ad es., di una citazione ordinaria – non deve alterare il dato oggettivo e fondamentale della proposizione di una domanda giudiziale (quale che sia l'atto introduttivo e la procedura scelti dalla parte attrice).

Come già evidenziato, sia nel caso di mediazione *ante causam* [art. 5, comma 1 *bis*), D.lgs n. 28/2010] che di mediazione delegata dal giudice [art. 5, comma 2), D.lgs n. 28/2010], il mancato esperimento della mediazione determina *expressis verbis* la ‘*improcedibilità della domanda giudiziale*’, sicché è la domanda giudiziale, in qualsiasi forma proposta, a subire la declaratoria di improcedibilità. E dunque è il convenuto opposto l'unico soggetto che – al di fuori dei casi, ripetesi, di domanda riconvenzionale o verso terzi proposte dall'opponente – propone la ‘domanda giudiziale’ e che, dunque, subirà gli effetti della declaratoria di improcedibilità se non attiva il procedimento di mediazione.

La pronuncia dei provvedimenti *ex* artt. 648 e 649 c.p.c. determina la riattivazione dell'onere di presentare l'istanza per il procedimento di mediazione, ma non può alterarne *ratio* ed effetti.

Il legislatore ha semplicemente ritenuto che lo svolgimento del procedimento di mediazione fosse sostanzialmente incompatibile con le peculiari caratteristiche del procedimento monitorio, caratterizzato da rapidità ed assenza della previa attivazione del contraddittorio. Ma una volta proposta l'opposizione, e dopo l'adozione dei provvedimenti urgenti e *lato sensu cautelari* sulla esecutività del provvedimento ingiuntivo emesso⁸, lo schema generale della mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non può essere alterato, sì da modificarne la *ratio*.

Va infine osservato che la finalità deflattiva menzionata dalla Suprema Corte nel provvedimento annotato – che, come già evidenziato, non appare argomento dirimente alla luce della previsione di cui all'art. 640, comma 3), c.p.c. – sottovaluta i casi in cui il provvedimento ingiuntivo è emesso in carenza dei presupposti normativamente previsti. Sicché ritenere *tout court* che “...è ‘*l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga*’ e ‘*che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore*’”, non tiene nel debito conto che il giudizio di opposizione ha natura composita e un oggetto essenzialmente duplice, operando come vera e propria impugnazione del decreto ed introducendo, nel contempo, un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto la domanda già posta a fondamento del ricorso per ingiunzione, nonché, eventualmente, le ulteriori

sommatoria, vien pure gravato di altro onere che, nel procedimento ordinario, non spetterebbe a lui. E ciò sulla base di una scelta discrezionale del creditore”.

⁸ Cfr. TISCINI, *La mediazione civile e commerciale*, Torino, 2011, nt. 236, ove si osserva che la *ratio* della iniziale “...*esclusione [come di quella prevista nella lettera b) del comma 4] è – secondo la Relazione illustrativa – il fatto che si tratta di procedimenti con prevalente funzione esecutiva, caratterizzati da un contraddittorio posticipato o rudimentali e finalizzati ad assicurare nel breve al creditore il conseguimento di un titolo esecutivo. E' stato peraltro previsto che la mediazione possa trovare nuovamente spazio all'esito della fase sommaria, quando le esigenze di celerità sono cessate, la decisione sulla concessione dei provvedimenti esecutivi è stata già presa e la causa prosegue nelle forme ordinarie*”.

domande ad essa connesse, secondo i principi che consentono il cumulo oggettivo e soggettivo di cause⁹.

Ed invero, avuto riguardo alla peculiarità dell'oggetto del giudizio di opposizione, la dottrina ha evidenziato che *“l’opposizione andrà accolta – con revoca del decreto – qualora, pur risultando esistente il credito...il debitore...abbia tuttavia fondatamente censurato l’insussistenza dei presupposti per la richiesta del decreto ingiuntivo (ad esempio perché mancava la prova scritta...)”*. In tal casi, il debitore, ferma la sentenza di condanna nei suoi confronti, non solo *“trarrà beneficio dalla revoca del decreto ingiuntivo sul piano del regolamento delle spese di lite (comprensive della imposta di registro sul decreto ingiuntivo), in considerazione della soccombenza reciproca delle parti”*, ma *“potrà beneficiare della caducazione degli atti di esecuzione eventualmente compiuti sulla base del decreto che fosse stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi degli artt. 642 o 648 c.p.c.”*¹⁰.

Anche in tale prospettiva, l'iter argomentativo di cui sopra seguito dalla Suprema Corte non convince, atteso che se il decreto ingiuntivo è stato emesso al di fuori dei presupposti di legge, la 'giusta' reazione dell'opponente – che sussiste in ogni caso a prescindere dall'esistenza del credito - non può implicare lo spostamento dell'onere della mediazione obbligatoria, sì da essere 'sanzionata' in quanto in contrasto con la finalità deflattiva.

⁹ Così BALENA, *Istituzione di diritto processuale civile, Vol. III, I processi speciali e l'esecuzione forzata*, Bari, 2015, 215-216. Sul duplice oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, cfr, altresì, CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, Vol. I, Le Tutele*, Torino, 2014, 183-184.;

¹⁰ Così espressamente CONSOLO, in *op.cit.*, 183